

***TESTO INTEGRATO. REGOLAMENTO PER LA FRUIBILITA'
DELL'INVASO DI BILANCINO APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 31.07.2003***

TESTO INTEGRATO. REGOLAMENTO PER LA FRUIBILITA' DELL'INVASO DI BILANCINO

CAPO I

Disciplina dell'utilizzo delle acque

TITOLO I

Individuazione delle aree di balneazione, disciplina della navigazione

Art. 1 - Individuazione delle zone di balneazione.

Con ordinanza sindacale n. 54 del 29.04.2003 sono state individuate quattro zone di balneazione del Lago di Bilancino identificate nei punti :

- Nebbiaia est;
- Fangaccio ;
- Zona Sieve
- Tavaiano

Eventuali modifiche delle suddette zone potranno essere adottate con apposita ordinanza sindacale; fuori dalle aree suddette è istituito il divieto di balneazione.

(sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 2 – Uso di imbarcazioni.

E' vietato navigare, su tutto lo specchio dell'invaso, per ogni tipo di imbarcazione a motore a combustione interna.

E' vietato oltrepassare con imbarcazioni le delimitazioni poste in opera precisamente a mt. 100 dallo scarico di fondo ed a mt. 200 dallo scarico di superficie.

(sanzione amministrativa di € 25,00 A € 150,00)

Sono esclusi dai divieti, obblighi e limitazioni tutti i veicoli ed imbarcazioni adibiti a servizi di polizia, pronto soccorso vigili del fuoco, protezione civile ed ogni altro veicolo espressamente autorizzato nonché i veicoli e le imbarcazioni a servizio del personale dell'ufficio del Commissario o delle ditte che effettuano per conto dello stesso lavori alle strutture dell'invaso ovvero a coloro che prendono parte a manifestazioni appositamente autorizzate limitatamente alla durata delle manifestazioni stesse.

Art. 3. Locazione di natanti da diporto.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la locazione delle unità destinate al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominate jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili nonché tavole a vela e natanti a vela è soggetta alla seguente regolamentazione:

1. I natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 200 metri dalla sponda.
2. La locazione può essere effettuata ogni giorno con tempo assicurato favorevoli. La locazione é comunque vietata in caso di avverse condizioni meteorologiche ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone.
3. Il locatore di natanti privi di motore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti.

4. È fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso; l'eventuale numero telefonico dovrà essere comunicato al Comando VV.F. territorialmente competente.
5. La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso (ivi incluse le condizioni meteo). Comunque sui cosiddetti natanti da spiaggia (jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi) si possono imbarcare al massimo **tre persone**, se a remi, e **quattro persone**, se a pedali.
6. Per i natanti non compresi nell'elencazione di quelli da spiaggia, si applica il Regolamento di Sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478); in particolare se si tratta di natanti non omologati (privi del marchio CE e non muniti di una certificazione d'idoneità rilasciata da un organismo notificato o autorizzato) il numero di persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	2 persone
Lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza superiore a mt. 7,50	7 persone

7. Per i natanti omologati il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore").
8. I natanti possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14 e il locatore ha facoltà di richiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
9. Gli scafi devono essere contrassegnati sulla parte esterna ed in maniera ben visibile mediante indicazione della ditta e ragione sociale e con un numero progressivo.
10. Il locatore dei natanti deve tenere approntata un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non é necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare).
11. Il locatore é obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo (l'assolvimento di tale obbligo dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal locatario), nonché sul significato della bandiera rossa e dell'obbligo di rientrare immediatamente se questa venisse issata.
12. Il locatore deve annotare su apposito registro, generalità ed estremi del documento d'identità del locatario e la durata della locazione.

Per quanto concerne le dotazioni di sicurezza da tenersi a bordo, si applica il Regolamento di sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478).

(Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 14 del presente regolamento.)

Art. 4 – Accesso di animali nelle zone riservate alla balneazione

Nelle zone dove è consentita la balneazione nel Lago di Bilancino è vietato far accedere in acqua cani o animali in genere.

(art. 30 c. 3 Reg. Poliza Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

TITOLO II

Disciplina delle attività balneari

Art. 5. Disposizioni generali.

Durante la stagione balneare devono essere attivati, a cura dei concessionari o gestori delle strutture balneari, servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Laddove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare o successivamente alla sua conclusione esclusivamente per elioterapia, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato durante i **giorni festivi e prefestivi** mentre negli altri giorni deve essere issata una bandiera rossa e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue:

**"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**

Anche gli stabilimenti che rimangono chiusi devono esporre la suddetta dicitura plurilingue.

Art. 6. Disciplina del servizio di salvataggio.

Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Laddove tale servizio non risulti assicurato – ferme restando le responsabilità penali emergenti – si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso.

In caso di totale assenza **al di fuori dei casi in cui al comma 1[^] ovvero di servizio non assicurato** di sorveglianza devono essere issate contemporaneamente le **bandiere rosse e gialle**. Eventuali situazioni di giustificata assistenza attenuata devono essere segnalate con **bandiera gialla** issata sull'apposito pennone e comunicate - più volte - mediante altoparlante.

Sarà cura dei responsabili del servizio di salvataggio e dei titolari, o gestori, degli stabilimenti balneari esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia del presente regolamento con relativa tabella plurilingue indicante le bandiere e le segnalazioni di pericolo.

Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti (eventualmente coadiuvati da cani da salvataggio) muniti di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P";
- b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio", rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova.

Il servizio dovrà essere assicurato da "Bagnini" nel numero sotto indicato:

- a) n. 1 per concessioni di arenili e stabilimenti fino a 50 ombrelloni;
- b) n. 2 per concessioni di arenili o stabilimenti con oltre 50 ombrelloni.

Gli assistenti durante l'orario di balneazione devono indossare una maglietta rossa con la scritta "Salvataggio", essere dotati di fischietto e non possono essere impiegati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo comma 8 oppure in acqua sull'imbarcazione di servizio.

La postazione di salvataggio - posta sull'arenile in posizione che consenta la più ampia visuale possibile - costituita da seggiola o torretta di avvistamento deve essere munita dei seguenti materiali prontamente disponibili:

- a) un binocolo;
- b) un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "Salvataggio" o "S.O.S." ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri nonché una gaffa o mezzo marinaio. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.
- c) presso la battigia, devono essere posizionati 2 salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
- d) n°1 cima di salvataggio di tipo galleggiante su rullo della lunghezza di almeno m 200 e munita di cintura a bretella o salvagente anulare.

É fatto altresì obbligo di tenere un comportamento corretto, evitare o sedare ogni questione che possa turbare la quiete pubblica, vigilare per il rispetto del presente titolo e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario che é del pari obbligato, alle Autorità Competenti tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua.

Art. 7. Obblighi dei gestori degli stabilimenti balneari

I concessionari, o gestori, devono dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

- a) una bombola di ossigeno da 5 litri munita di riduttore di pressione o tre bombolette individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione;
- b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
- c) un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente la dotazione prescritta dalla normativa vigente e con i prodotti sanitari in corso di validità.

Presso ogni stabilimento balneare deve esistere un locale, appositamente attrezzato e convenientemente areato, destinato a primo soccorso, il cui raggiungimento sia segnalato con l'apposita segnaletica recante il simbolo internazionale ben visibile ai fini dell'immediata localizzazione.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, i concessionari o gestori di strutture balneari devono:

- a) esporre un tabellone, con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dal presente regolamento;
- b) qualora le condizioni meteo o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione, issare su apposito pennone una bandiera rossa; detto stato di pericolo deve essere indicato anche mediante altoparlante, possibilmente in più lingue;

Art. 8. Disciplina delle scuole wind-surf.

Alle scuole wind-surf si applicano le norme di cui al precedente articolo.

L'attività di **scuola wind-surf** può essere esercitata su aree di cui si gode la disponibilità; sulle sponde dell'invaso è obbligatorio disporre d'idonea concessione su una superficie atta a consentire il posizionamento di rastrelliere destinate allo stoccaggio delle tavole a vela e del simulatore per le lezioni teoriche.

Art. 9. Norme di sicurezza per le scuole vela e wind-surf.

Le esercitazioni dovranno svolgersi in ore diurne con condizioni meteo assicurate.

Deve essere garantito il rispetto del Regolamento di sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478) sia per quanto concerne le dotazioni da tenere a bordo, sia per il numero di persone imbarcabili; durante le esercitazioni in devono essere obbligatoriamente indossate le cinture di salvataggio.

Art. 10. Osservanza e norme sanzionatorie.

I contravventori alle disposizioni del presente titolo, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione; dell'articolo 39 della Legge 11 Febbraio 1971 n°50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto; dell'articolo 650 del Codice Penale ed ai sensi della L 963/65 e successive modifiche.

CAPO II

Disciplina generale delle sponde

Art. 11 - Accesso alle sponde

E' vietato accedere alle aree nelle oggetto di lavori appositamente segnalate.
(sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00)

È vietato accedere alle sponde con veicoli a motore ad eccezione delle aree destinate a parcheggio appositamente individuate e segnalate, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge e al soccorso.

(art. 143 del codice della strada sanzione da € 33,60)

Art. 12- Circolazione dei cani

Nelle strade ed in tutte le altre aree pubbliche i cani dovranno essere condotti dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo facendo uso di guinzaglio. Fermo restando il divieto di non far accedere i cani in determinate aree appositamente segnalate.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerati :

- I cani appartenenti alle unità cinofili delle Forze di Polizia e di pronto intervento, nonché dei corpi ed istituti privati di vigilanza, durante l'espletamento dei servizi di istituto;
- I cani guida a servizio di non vedenti

(art. 24 c. 1° Reg. Polizia Urbana - sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00)

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul luogo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida a non vedenti e ad essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per un'igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo. Le deiezioni così raccolte dovranno essere depositate presso i contenitori per i rifiuti urbani. (art. 23 c. 1° e 2° Reg. Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 13. Prescrizioni per l'uso delle sponde

Sulle spiagge dell'invaso **è vietato:**

Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici - ad eccezione di quelli di soccorso - la fascia di metri 5 dalla battigia (o frazione per arenili di modesta profondità), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.

Svolgere attività di qualsiasi tipo (ivi incluso il posizionamento negli specchi acquei di campi per il gioco della pallanuoto o di piattaforme galleggianti prendisole) ed organizzare manifestazioni (ad es. nautiche e ricreative, spettacoli pirotecnici e simili), che incidano sugli aspetti di sicurezza della balneazione e della navigazione, senza nulla osta delle competenti Autorità in materia.

(per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.)

Art. 14 - Tutela della quiete pubblica

Nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

(art. 18 c. 2° del Reg. Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 15- Uso delle aree pubbliche

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;;
- b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree pubblico o private ad uso pubblico, che nelle parti ad uso comune o di altrui uso.
- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- f) Bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici (sottopassi, ponti, archi...), recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

j) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

k) E' altresì vietato su tutto il territorio comunale effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantinaggio, fatta eccezione delle forme tradizionali della consegna mano a mano o a domicilio.

l) Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di mt. 100 dalla proiezione orizzontale dei conduttori, qualora si intenda far volare, aquiloni o qualsiasi oggetto o mezzo mobile collegato o collegabile a persone

(art. 4 del Reg. di Polizia Urbana - per violazione al comma 1, punto d), g) sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00; per la violazioni di cui al punto l), sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00; per violazioni degli altri punti sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 16- Pulizia dei luoghi pubblici

E' vietato sporcare vie, piazze e giardini pubblici ed altri luoghi pubblici gettando per terra materiali liquidi o solidi di qualsiasi specie e qualità.

E' vietato deteriorare o sporcare in qualunque altro modo i giardini e i luoghi pubblici, i muri esterni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, i lastrici delle vie e delle piazze, le panchine pubbliche e l'arredo urbano in genere.

E' vietato danneggiare le piante ed i prati dei giardini pubblici.

(Art. 5 del Reg. Polizia Urbana - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori con assoluto divieto di abbandono.

(Art. 50 c. 1 D.Lgs 2/97 sanzione amministrativa di da € 25,00 ad € 154,00 ovvero da € 103,00 a € 619,00 se trattasi di rifiuti ingombranti)

Art. 17- Divieto di accensione di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili senza la preventiva autorizzazione

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art. 59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi .

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero di persone necessario ad evitare il suo allargamento, fino a quando il fuoco sia spento.

(Art. 17 del Reg. di Polizia Urbana - per violazioni commi 1) e 2) sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, per violazione ai commi 3), 4) e 5) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00)

Art. 18 – Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

(Art. 19 Reg. Polizia Urbana sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00) .

CAPO III

Disciplina delle attività di pesca

ART. 19- Principi generali

Il presente regolamento è finalizzato alla razionale gestione delle risorse ittiche presenti nelle acque dell'invaso di Bilancino.

E' finalizzato altresì ad assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilità dei beni insostituibili ed irriproducibili costituiti dalla fauna ittica e dagli ambienti naturali.

(art. 1 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)

ART. 20 - Esercizio della pesca

Ogni pescatore può effettuare l'esercizio della pesca utilizzando fino ad un massimo di due canne. Sono altresì consentite una o due ancorette.

Ciascun pescatore può inoltre utilizzare oltre la ciambella (belly boat), imbarcazioni a remi o dotate di motore elettrico.

Il Limite della pasturazione è stabilito in massimo due chilogrammi totali. E' fatto divieto di utilizzare pesce vivo o morto come esca.

(art. 2 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)

ART. 21 - Documenti per esercitare la pesca

Al fine di consentire un opportuno monitoraggio delle catture, delle presenze dei pescatori e di ogni elemento utile a perseguire una ottimale gestione ittica è necessario essere muniti oltre della licenza di pesca, di un tesserino.

Detto tesserino, rilasciato a titolo gratuito per il primo anno, che avrà validità di un anno solare, potrà essere ritirato presso il comune di Barberino di Mugello, le Associazioni dei pescatori e nei principali esercizi commerciali della zona.

(art. 3 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)

ART. 22 - Manifestazioni non agonistiche

Previa richiesta al comune di Barberino di Mugello delle Associazioni piscatorie interessate sono consentiti raduni sportivi che non risultino di valore agonistico.

(art. 4 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)

ART. 23 - Specie soggette a limite di cattura e a misura minima.

Le specie pescabili sono quelle di cui all'art. 20 della Legge Regionale 25 del 1984. In aggiunta sono stabilite le seguenti disposizioni

- a) Non possono essere catturati esemplari di luccio inferiori a 70 cm, né esemplari di persico reale inferiori a 25 centimetri.
- b) Alla fine della giornata di pesca dovranno essere rilasciati tutti gli esemplari della specie tinca; potranno essere trattiene complessivamente solo due esemplari fra le seguenti specie luccio, persico trota, persico reale, carpa, barbo, trota, ma con il limite di un solo esemplare per la specie luccio.

(art. 5 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)

ART. 24-Zone di esercizio della pesca.

Ai fini di una razionale gestione degli ambienti acquatici, è consentito l'esercizio della pesca a terra, nelle zone contraddistinte nella allegata cartografia. Altresì i movimenti in acqua con uso di ciambella sono consentiti nelle aree prospicienti gli argini per una distanza di non oltre 50 metri di profondità. Con imbarcazioni a remi o con motore elettrico è consentita la pesca per l'intero invaso purché non in contrasto con le altre attività ivi presenti.

Le zone di pesca sono opportunamente cartellate con tabelle recanti la scritta "zona a regolamento specifico—art. 15 L.R. 25/1984".

(art. 6 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)

ART. 25 - Attività considerate contrastanti con l'esercizio della pesca

Sono considerate in contrasto con l'esercizio della pesca, ai sensi del precedente art. 22:

- a) l'attività di balneazione;
- b) l'attività di regimazione del livello delle acque dell'invaso mediante regolazione degli scarichi di fondo o di superficie
- c) ogni altra attività che contrasta con l'esercizio della pesca dal punto di vista igienico-sanitario e/o dell'incolumità fisica degli esercenti le attività medesime

ART. 26 - Norme finali.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 25 del 1984.

(art. 7 del Regolamento per la pesca nell'invaso del Bilancino - Comune di Barberino di Mugello Legge Regionale n.25 del 24 aprile 1984)